ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
15 settembre 1998 *

Nella causa T-100/94,

Kapniki A. Michailidis AE,

P. Moskof AE Kapna eis Fulla,

M. Vogiatzoglou exagogikos oikos kapnon AE,

Diethnis Kapniki-Georgios Allamanis AE,

Exelka Emporikai kai Viomichanikai Epicheiriseis AE,

società di diritto ellenico, con sede in Salonicco (Grecia), con l'avv. Eleni Metaxaki, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aikaterini Thill-Kamitaki, 4, rue de l'Avenir,

ricorrenti,

* Lingua processuale: il greco.

sostenute da

Repubblica ellenica, rappresentata dal signor Panagiotis Mylonopoulos, consigliere giuridico del Servizio giuridico speciale per le Comunità europee del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Dimitra Tsangaraki, giurista e consigliere speciale del segretario di Stato agli Affari esteri, nonché dal signor Meletis Tsotsanis, giurista del ministero dell'Agricoltura, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Eleni Lyratzaki, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Kontou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1993, n. 3477, relativo ai tassi di conversione agricoli da applicare nel settore del tabacco (GU L 317, pag. 30),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, C. W. Bellamy e J. Pirrung, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto giuridico della controversia

1 Sino al raccolto 1992 incluso, il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 727, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 94, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 727/70»), prevedeva un regime comune inteso ad assicurare ai produttori della Comunità garanzie di collocamento dei loro raccolti a prezzi equi. Tale regime si fondava su prezzi d'obiettivo e d'intervento fissati ogni anno dal Consiglio. Esso comportava, da un lato, l'obbligo per gli organismi d'intervento nazionali di acquistare il tabacco in foglia ad un prezzo minimo (il prezzo d'intervento) e, dall'altro, la concessione di premi destinati ad incoraggiare gli utilizzatori ad acquistare il tabacco in foglia direttamente dai produttori comunitari. Quest'ultima misura relativa ai premi era rivolta a consentire ai produttori di ottenere prezzi alla produzione che si avvicinassero il più possibile ai prezzi d'obiettivo, superiori ai prezzi d'intervento. I premi erano diretti a colmare il divario tra i prezzi praticati sul mercato mondiale ed i prezzi d'obiettivo comunitari, che erano più elevati.

2 A norma dell'art. 3 del regolamento n. 727/70, i premi erano versati ai primi acquirenti del tabacco in foglia, a condizione che avessero almeno pagato il prezzo d'intervento ai produttori e che il tabacco greggio fosse stato sottoposto a controllo. Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, il regolamento (CEE) della Commissione 25 agosto 1970, n. 1726, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia (GU L 191, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1726/70»), aveva instaurato (art. 1), nella fase di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco, un sistema di controllo che permetteva verifiche all'inizio ed alla fine delle operazioni. Tale sistema comportava (art. 2, n. 1, del regolamento) un «certificato di premio», destinato a fornire la prova dell'assoggettamento a controllo, nello Stato membro che rilasciava il certificato medesimo, del tabacco in foglia raccolto nella Comunità.

3 Dato che il diritto definitivo al premio era acquisito solo al momento dell'avvenuta trasformazione del tabacco consegnato, l'importo finale del premio poteva essere calcolato soltanto al momento dell'uscita del tabacco dal luogo ove era stato sottoposto a controllo. Sino al 1990, l'uscita dal controllo poteva aver luogo in qualsiasi momento, cosicché potevano trascorrere molti anni prima di tale data.

4 In seguito, il regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1990, n. 1329, che modifica il regolamento n. 727/70 (GU L 132, pag. 25), ha limitato a quattro anni il periodo durante il quale l'impresa di trasformazione poteva far uscire il tabacco dal luogo di controllo. L'art. 3, n. 1, secondo comma, punto iv), ha disposto che il premio sarebbe concesso solo agli acquirenti che entro i quattro anni successivi all'anno del raccolto fornissero la prova che il tabacco era stato venduto per essere incorporato in prodotti manufatti o esportato nei paesi terzi.

5 Per consentire all'impresa di trasformazione di pagare il prezzo minimo al produttore quando acquistava il tabacco, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1726/70 prevedeva che all'acquirente potesse venire anticipato l'importo totale del premio non appena il tabacco fosse sottoposto al controllo. Tale versamento anticipato della totalità del premio era subordinato alla stipula di un «contratto di coltura europeo», cioè di un contratto di compravendita tra l'impresa di trasformazione ed il

produttore, nonché alla costituzione, da parte della detta impresa, di una cauzione pari al 20% dell'importo del premio. Dal 1991, i contratti stipulati tra i produttori e le imprese di trasformazione dovevano essere registrati presso autorità nazionali di controllo. Conformemente alla normativa applicabile, i premi erano accordati anche ai produttori che sottoponevano il proprio tabacco in foglia alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento.

6 Nell'ambito del regime di controllo instaurato dal regolamento n. 1726/70, l'importo del premio doveva esser versato in moneta nazionale e calcolato sulla base del tasso di conversione valido alla data di uscita dal luogo ove il tabacco era stato sottoposto al controllo.

7 Infatti, l'art. 6, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 1726/70, nel testo risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 28 maggio 1975, n. 1353 (GU L 138, pag. 12), e dal regolamento (CEE) della Commissione 2 aprile 1985, n. 887 (GU L 96, pag. 12), disponeva:

«Il diritto al premio si acquisisce nel momento in cui il tabacco esce dal luogo in cui è stato sottoposto a controllo.

Il fatto generatore del diritto al premio (...) si considera avvenuto nello stesso momento».

8 A norma dell'art. 7, n. 1, del medesimo regolamento, l'importo del premio (espresso in ECU) era dovuto nel momento in cui risultava acquisito il relativo diritto e pagato nello Stato membro che aveva rilasciato il certificato di premio.

9 L'effetto dell'applicazione di queste varie disposizioni era che, nell'ipotesi in cui la moneta nazionale avesse subìto una svalutazione tra la data in cui era stato versato l'anticipo sul premio e quella in cui il premio stesso era dovuto, cioè la data in cui il tabacco usciva dal controllo, l'impresa di trasformazione riceveva, al momento dell'uscita dal controllo, un'integrazione di premio corrispondente alla differenza tra l'importo del premio convertito in moneta nazionale al tasso applicabile al momento del pagamento dell'anticipo e lo stesso importo convertito, al tasso applicabile all'atto dell'uscita dal controllo.

10 Nella sentenza 20 novembre 1997, causa C-244/95, Moskof (Racc. pag. I-6441, punti 53 e 93), la Corte ha rilevato che questa discordanza tra il momento in cui il trasformatore riscuoteva effettivamente l'anticipo sul premio e il momento in cui maturava il diritto al premio, aveva per conseguenza che i trasformatori degli Stati membri a moneta debole sceglievano di fare uscire il tabacco dal controllo il più tardi possibile, al fine di trarre il massimo vantaggio dal beneficio speculativo correlato alla svalutazione della moneta nazionale, e quindi all'aumento dell'integrazione di premio. Essa ha sottolineato (punto 53) che, anche dopo il 1990, data in cui era stato limitato a quattro anni, tale divario temporale tra il pagamento dell'anticipo sul premio e l'uscita dal controllo aveva generato spese, il cui carattere ingiustificato era stato rilevato in particolare dalla Corte dei conti al punto 3.4 della sua relazione speciale n. 8/93, relativa all'organizzazione comune del mercato nel settore del tabacco greggio (GU 1994, C 65, pag. 1).

11 Il regolamento n. 727/70 è stato sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2075, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, pag. 70; in prosieguo: il «regolamento n. 2075/92»). Il sistema dei prezzi di obiettivo è stato abbandonato ed il premio, anche se continua a transitare attraverso l'impresa di prima trasformazione, è attualmente destinato al coltivatore.

12 L'art. 6 del regolamento n. 2075/92 prevede, al n. 1, primo trattino, che l'impresa di prima trasformazione versi al coltivatore al momento della consegna del tabacco, oltre al prezzo d'acquisto, un importo pari al premio. Esso aggiunge, al n. 2, che

tale importo è rimborsato all'impresa di prima trasformazione dall'organismo competente, su presentazione dei documenti probatori. È quindi venuto meno il divario temporale in materia di premi che caratterizzava il precedente regime.

13 Tuttavia, il regolamento n. 727/70, essendo stato abrogato, ai sensi dell'art. 28 del regolamento n. 2075/92, solo con effetto dal raccolto 1993, continuava ad applicarsi per i raccolti di tabacco anteriori a quest'ultimo che si trovassero nella situazione descritta all'art. 3, nn. 1 e 2, e questo — con riguardo al «periodo di commercializzazione» di quattro anni — sino al 1997, data in cui è definitivamente cessata l'organizzazione comune di mercato originaria. Per tali raccolti anteriori al 1993, le imprese di trasformazione continuavano quindi ad aver diritto ad un anticipo sul premio allorché il tabacco fosse stato sottoposto a controllo ed il premio definitivo era pagabile soltanto in seguito all'uscita del tabacco dal controllo dopo la trasformazione. Erano dunque destinate a persistere, in via di principio, anche le conseguenze monetarie dovute al divario temporale.

14 In tale contesto la Commissione ha emanato il regolamento (CEE) 17 dicembre 1993, n. 3477, relativo ai tassi di conversione agricola da applicare nel settore del tabacco (GU L 317, pag. 30; in prosieguo: il «regolamento impugnato» o il «regolamento n. 3477/93»).

15 Tale regolamento istituisce il principio delle date fisse per la conversione in moneta nazionale dei vari aiuti e premi previsti nell'ambito della nuova organizzazione comune di mercato.

16 Inoltre, al fine di evitare distorsioni di mercato, esso fissa al 1° luglio 1993 il fatto generatore del premio per i tabacchi dei raccolti precedenti al 1993 (settimo 'considerando').

17 A tale fine, esso dispone, all'art. 5, che:

«Per il tabacco dei raccolti precedenti al raccolto 1993, che esce dal controllo a partire dal 1° luglio 1993, il tasso di conversione agricolo per il premio previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 è il tasso in vigore il 1° luglio 1993».

18 L'art. 6, primo trattino, abroga l'art. 6, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1726/70.

19 Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, il regolamento impugnato si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

20 Il regolamento impugnato è stato adottato sulla base del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3813, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU L 387, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 3813/92»), che ha modificato il regime agromonetario precedente, in vista della realizzazione del mercato interno al 1° gennaio 1993.

21 L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3813/92 riprende il principio, già riconosciuto nel precedente regime agromonetario, secondo cui il tasso di conversione agricolo applicabile ad un prezzo o importo particolare è quello vigente al momento in cui si verifica il fatto generatore, cioè «il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione». Il n. 2 del medesimo articolo permette tuttavia alla Commissione di determinare un fatto generatore specifico del tasso di conversione agricolo, diverso dal fatto generatore generale di cui al n. 1.

22 L'art. 13, n. 1, del regolamento n. 3813/92 dispone che, qualora apparissero necessarie misure transitorie, esse vengono adottate dalla Commissione e restano in vigore per il periodo strettamente necessario a facilitare l'avviamento operativo del nuovo regime.

23 Il regolamento (CEE) della Commissione 30 aprile 1993, n. 1068, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (GU L 108, pag. 106), stabilisce, all'art. 23, che le disposizioni relative ai fatti generatori dei tassi di conversione agricola (artt. 9-12) si applicano dal luglio 1993 per i prodotti o importi per i quali non esiste campagna di commercializzazione. Tale è il caso del tabacco greggio, come dichiarato dalla Corte nella citata sentenza Moskof (punto 18).

24 In tale situazione, e come la Corte ha rilevato in quest'ultima sentenza (punti 71 e 78), l'art. 5 del regolamento impugnato nel caso di specie presenta il carattere di una disposizione transitoria il cui scopo è evitare l'incoerenza che sarebbe risultata da un'applicazione concomitante delle vecchie e delle nuove disposizioni agromonetarie e che sarebbe consistita nella circostanza che i tabacchi dei raccolti anteriori al 1993 sarebbero verosimilmente usciti dal controllo dopo i tabacchi dei raccolti del 1993 e successivi.

L'incidenza del regolamento impugnato sulle ricorrenti

25 Le ricorrenti fanno carico alla Commissione di aver «bloccato», col regolamento impugnato, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo alla data fissa del 1° luglio 1993 e di aver abbandonato il precedente sistema dei fatti generatori variabili, secondo cui il diritto al pagamento del premio poteva essere esercitato dalle imprese di trasformazione del tabacco in qualsiasi momento durante i quattro anni del periodo di commercializzazione. Acquistando il tabacco greggio, tali imprese avrebbero pagato ai coltivatori un prezzo elevato già incorporante il prezzo che avrebbero riscosso in seguito all'uscita del tabacco dal controllo. In base al nuovo sistema esse non potrebbero più coprire il prezzo di acquisto elevato, dato che non

percepirebbero più il premio al tasso di conversione agricolo vigente alla data di uscita del tabacco dal controllo. A causa del continuo deprezzamento della moneta ellenica rispetto all'ECU, il «blocco» del tasso di conversione agricolo farebbe quindi subire alle ricorrenti danni rilevanti.

Procedimento

26 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 marzo 1994, le ricorrenti hanno presentato il ricorso in oggetto.

27 Con ordinanza 6 ottobre 1994, il presidente della Prima Sezione ampliata ha ammesso la Repubblica ellenica a intervenire nella causa, a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.

28 Con decisione 4 luglio 1995, la Prima Sezione ampliata ha posto alle parti numerosi quesiti sulla ricevibilità del ricorso, cui è stato risposto nel termine assegnato.

29 Con decisione del Tribunale 19 settembre 1995, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione ampliata, cui la causa è stata di conseguenza attribuita.

30 Con ordinanza 9 gennaio 1996, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha sospeso il procedimento nella causa T-100/94 sino alla pronuncia della Corte che avrebbe posto fine al procedimento nella causa C-244/95, Moskof, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice ellenico e vertente sulla validità del regolamento n. 3477/93.

31 Con la citata sentenza Moskof, la Corte ha dichiarato in quella sede che dall'esame dei diversi motivi esposti dal giudice nazionale nelle sue questioni non erano emersi elementi atti ad inficiare la validità dell'art. 5 del regolamento n. 3477/93.

32 In risposta ad una domanda del Tribunale, le parti hanno presentato il 5 ed il 16 febbraio 1998 le proprie osservazioni sulle eventuali conseguenze della sentenza in parola sulla presente controversia.

33 Dopo aver sottolineato l'irricevibilità del ricorso in esame, la Commissione ha considerato che, nella sentenza Moskof, la Corte si è sostanzialmente pronunciata sull'insieme dei motivi dedotti anche dai ricorrenti al fine di ottenere l'annullamento del regolamento impugnato. La convenuta ne ha inferito che il ricorso deve comunque ritenersi infondato.

34 Anche la Repubblica ellenica ha rilevato che la Corte ha già risolto le questioni di diritto sollevate dinanzi al Tribunale. Essa si è rimessa alla valutazione del Tribunale quanto al seguito del presente procedimento.

35 Le ricorrenti hanno criticato, per diversi aspetti, i rilievi fattuali e le conclusioni di diritto operati dalla Corte nella sentenza Moskof.

36 Con decisione del Tribunale 9 giugno 1988, adottata conformemente agli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura, la causa è stata rinviata alla Seconda Sezione composta di tre giudici.

Conclusioni delle parti

37 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

— dichiarare invalidi gli artt. 5, 6, primo trattino, e 7, secondo comma, del regolamento impugnato;

— condannare la Commissione alle spese.

38 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

— accogliere il ricorso di annullamento;

— condannare la Commissione alle spese.

39 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile o, in caso contrario, infondato;

— condannare le ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità del ricorso

Argomenti delle parti

40 La Commissione fa valere che il ricorso è irricevibile per il motivo che non sussistono le condizioni poste dall'art. 173, quarto comma, del Trattato CE. Da una semplice lettura dei testi risulterebbe che il regolamento impugnato disciplina in maniera generale l'applicazione dei tassi di conversione agricoli nel settore del tabacco ed è rivolto a tutte le persone fisiche o giuridiche che commercializzano tale prodotto. Anche a supporre che il regolamento impugnato sia l'equivalente di una decisione rivolta ai commercianti di tabacco, permane il fatto che una decisione siffatta non può riguardare individualmente le ricorrenti.

41 In quanto le ricorrenti si considerano individualmente riguardate a causa

— della conclusione di «contratti di coltura europea» con i produttori per il tabacco dei raccolti 1989, 1990, 1991 e 1992;

— del fatto che tale tabacco non era uscito dal controllo il 1° luglio 1993;

— del fatto che questi contratti erano già stati registrati presso le autorità competenti e

— del versamento già effettuato degli anticipi sui premi,

la Commissione sottolinea che non è venuta a conoscenza di tali contratti e non ha peraltro bisogno di averne conoscenza per gestire l'organizzazione comune di mercato.

42 Essa aggiunge di non aver mai chiesto agli Stati membri di comunicarle tale genere di dati personali. Essa sarebbe a conoscenza dei quantitativi totali di tabacco importati ed esportati grazie ai controlli della qualità e della varietà e non per mezzo di un controllo dei produttori che consegnano il tabacco o dei trasformatori che lo ricevono.

43 Le attività economiche delle ricorrenti, come esse stesse avrebbero confermato, rappresenterebbero meno del 40% del mercato greco del tabacco. Ciò significherebbe che il regolamento impugnato riguarda una cerchia molto più ampia di imprese greche, cui andrebbero aggiunti i commercianti italiani di tabacco, se è esatto che le società le quali commercializzano il tabacco negli Stati membri a moneta stabile sono meno toccate dal regolamento impugnato. Peraltro la Grecia, benché principale paese produttore di tabacco della Comunità, non sarebbe l'unico produttore e non avrebbe affatto l'esclusività delle pressioni inflazionistiche né, conseguentemente, della tendenza ad una considerevole fluttuazione della sua moneta.

44 La Commissione rileva infine che, anche a supporre che la cerchia dei trasformatori toccati dal regolamento impugnato fosse definitivamente chiusa al momento dall'adozione dell'atto impugnato, si tratterebbe praticamente dell'insieme dei trasformatori di tabacco della Comunità che potevano aver concluso contratti di coltura europei. Orbene, il fatto che il numero degli operatori sia limitato non sarebbe sufficiente a contraddistinguerli. Altrimenti potrebbe sostenersi che qualsiasi provvedimento di tale natura riguarda in abstracto una data cerchia, più o meno ampia, di operatori. Ragionando per assurdo, si potrebbe concluderne che praticamente la totalità dei regolamenti della politica agricola comune riguarda singolarmente gli agricoltori interessati, che sono noti all'amministrazione in qualsiasi momento, sia perché sono iscritti sui registri, sia perché hanno chiesto concretamente di fruire dei vari meccanismi di questa politica. Tale possibilità di determinazione, che non è esclusa per nessuno, non corrisponderebbe per nulla all'interesse richiesto dall'art. 173 del Trattato.

45 Le ricorrenti, sostenute dal governo ellenico, deducono al contrario, basandosi sulla giurisprudenza della Corte (in particolare, sentenze 13 maggio 1971, cause

riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Racc. pag. 411; 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207; 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2523; 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477; 6 novembre 1990, causa C-354/87, Weddel/Commissione, Racc. pag. I-3847; 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc.. pag. I-2501, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853), che l'atto impugnato ha solo la forma di un regolamento e costituisce in realtà una decisione che le riguarda direttamente ed individualmente: direttamente, perché le disposizioni impugnate si applicano agli Stati membri, che non dispongono di alcun potere discrezionale per determinare l'importo finale del premio da versare alle imprese di trasformazione, a norma dell'art. 7 del regolamento n. 1726/70, e individualmente, perché tali disposizioni, che sono retroattive, si applicano ad una cerchia ben determinata di imprese e costituiscono quindi un complesso di decisioni individuali.

46 Su quest'ultimo punto le ricorrenti e l'interveniente sottolineano che l'art. 5 del regolamento impugnato concerne le sole imprese di trasformazione il cui tabacco dei raccolti 1989, 1990, 1991 e 1992 non era uscito dal controllo il 1° luglio 1993. Questi soggetti costituirebbero quindi una cerchia ristretta la quale è irrevocabilmente fissata e non può essere ampliata dopo l'adozione del regolamento controverso. Inoltre, esse sarebbero state note alla Commissione al momento dell'adozione del detto regolamento. In effetti, in forza del regolamento n. 1726/70, i soggetti in parola sarebbero stati in possesso di certificati di premio, redatti all'atto dell'assoggettamento del tabacco a controllo, su cui figuravano in maniera precisa i quantitativi di tabacco, l'anno del raccolto ed il nome dei trasformatori. Grazie a tali certificati di premio nonché ai contratti di coltura europei conclusi con i coltivatori e registrati, la Commissione avrebbe conosciuto esattamente, per tutti i raccolti anteriori al 1993, i quantitativi di tabacco sottoposti a controllo e le persone che li avevano sottoposti, i quantitativi di tabacco usciti dal controllo nonché quelli che continuavano ad esser sottoposti ad un regime di controllo al momento dell'adozione del regolamento impugnato.

47 Le ricorrenti e l'interveniente ne inferiscono che la posizione giuridica dei soggetti cui è rivolto il regolamento impugnato è direttamente toccata in ragione di una situazione di fatto che li contraddistingue rispetto a qualsiasi altro trasformatore di tabacco di raccolti anteriori al raccolto del 1993. La Commissione avrebbe conosciuto tale situazione particolare — cioè il numero ristretto, le dimensioni e

l'identità delle imprese interessate — o sarebbe stata almeno in grado di conoscerla. In effetti, essa sarebbe stata informata regolarmente da tutti gli Stati membri di tutti i procedimenti di assoggettamento a controllo e di uscita dal controllo dei tabacchi di raccolti anteriori a quello del 1993. Peraltro essa avrebbe versato alle ricorrenti anticipi sui premi per i tabacchi controversi.

48 Rinviando alla risposta della Commissione alla relazione speciale della Corte dei conti n. 8/93 sull'organizzazione comune del mercato del tabacco greggio (citata supra, al punto 10), le ricorrenti rilevano che la stessa Commissione ha confermato di aver migliorato la propria conoscenza del mercato, sottolineando il carattere limitato del numero di operatori presenti in tale settore (punto 7.3). Infine, esse sostengono che la Grecia è il primo produttore comunitario di tabacco e che la moneta greca conosce una divergenza particolarmente importante rispetto all'ECU. Pertanto, adottando il regolamento impugnato, la Commissione avrebbe colpito soprattutto le imprese greche di trasformazione, le quali sarebbero dunque sufficientemente individuate. L'organizzazione comune del mercato del tabacco non sarebbe diretta esclusivamente a sostenere il settore dei produttori, ma estenderebbe il regime favorevole così instaurato anche al settore dei commercianti, che avrebbero un ruolo importante da svolgere nel sistema istituito. Infatti, solo grazie ai premi, incorporati nei contratti di coltura europei, le imprese di trasformazione sarebbero in grado di commercializzare il tabacco prodotto nella Comunità. Orbene, dopo il «blocco» del tasso di conversione agricolo, a norma del regolamento impugnato, le ricorrenti non potrebbero più eseguire i contratti di coltura sottoscritti, a meno di non subire un danno molto grave che andrebbe oltre qualsiasi nozione di rischio commerciale.

Giudizio del Tribunale

49 A tenore dell'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale, che statuisce nelle forme previste dall'art. 114, nn. 3 e 4, del medesimo regolamento, può rilevare in qualsiasi momento l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico che, secondo una costante giurisprudenza, comprende i presupposti di ricevibilità dei ricorsi stabiliti dall'art. 173 del Trattato (sentenza della Corte 23 gennaio 1997, causa C-246/95,

Coen, Racc. pag. I-403, punto 21, e ordinanza del Tribunale 24 marzo 1998, causa T-181/97, Meyer e a./Corte di giustizia, Racc. PI pag. II-481, punto 10 e seguenti).

50 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato dagli atti di causa per statuire sulla ricevibilità del ricorso con riguardo all'art. 173, quarto comma, del Trattato senza passare alla fase orale.

51 L'art. 173, quarto comma, del Trattato attribuisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, ancorché adottata in forma di regolamento, li riguardi direttamente ed individualmente. Lo scopo di tale disposizione è in particolare quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo tocca direttamente ed individualmente, e quindi di precisare che la scelta di una determinata forma non può modificare la natura di un atto (v. sentenza della Corte 17 giugno 1980, cause riunite 789/79 e 790/79, Calpak e Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commissione, Racc. pag. 1949, punto 7, e ordinanza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-476/93, FRSEA e FNSEA/Consiglio, Racc. pag. II-1187, punto 19).

52 Il criterio di distinzione tra il regolamento e la decisione dev'essere ricercato nella portata generale o no dell'atto di cui trattasi (v. sentenza della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse Italia/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 8).

53 Nel caso di specie bisogna dunque valutare la natura delle disposizioni contestate del regolamento e, in particolare, gli effetti giuridici che esse mirano a produrre o che producono effettivamente.

54 Tali disposizioni disciplinano un prodotto determinato — il tabacco dei raccolti anteriori al raccolto 1993, che non è uscito dal controllo prima del 1° luglio 1993 — e fissano il tasso di conversione tra l'ECU e le varie monete nazionali che si

applica al premio accordato per tale prodotto. Correlativamente, esse prevedono l'abrogazione delle disposizioni divergenti del regime anteriore. Le disposizioni impugnate sono formulate in termini generali ed astratti, non menzionano nominativamente le ricorrenti e non sono rivolte ad operatori economici determinati quali le società ricorrenti.

55 Il regolamento impugnato si presenta dunque come una misura di portata generale ai sensi dell'art. 189 del Trattato. Esso si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 19 giugno 1995, causa T-107/94, Kik/Consiglio e Commissione, Racc.. pag. II-1717, punto 35, e la giurisprudenza citata), cioè tutti gli operatori economici attivi nel settore del tabacco i quali, all'interno della Comunità, hanno sottoposto a controllo il tabacco dei raccolti anteriori al raccolto 1993 ed il cui tabacco non sia ancora uscito da tale controllo anteriormente al 1° luglio 1993.

56 Tuttavia, in talune circostanze, anche un atto normativo che si applica alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare individualmente taluni di loro purché li tocchi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze che li contraddistinguono rispetto a qualsiasi altra persona (citata sentenza Codorniu/Consiglio, punti 19 e 20).

57 Va pertanto esaminato se le ricorrenti siano state identificate dalle disposizioni regolamentari impugnate.

58 Le ricorrenti, sostenute dall'interveniente, fanno valere che esse appartengono ad una cerchia ristretta di imprese irrevocabilmente fissata alla data decisiva, cioè il 1° luglio 1993, impresa la cui identità, il cui numero e la cui dimensione erano noti alla Commissione, e che le disposizioni contestate costituiscono dunque, in realtà, un insieme di decisioni individuali adottate dalla Commissione nei confronti di

queste sole imprese. Su questo punto va ricordato che la possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero o addirittura l'identità dei soggetti di diritto ai quali un atto si applica in un determinato momento non basta a far venir meno la portata generale e, quindi, la natura normativa dell'atto e non implica affatto che detti soggetti debbano considerarsi individualmente riguardati da esso, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in base ad una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto stesso, in relazione con il suo scopo (sentenze della Corte 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, Racc. pagg. 541, 550; 16 aprile 1970, causa 64/69, Compagnie française commerciale et financière/Commissione, Racc. pag. 221, punto 11; 5 maggio 1977, causa 101/76, Koninklijke Scholten Honig/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 797, punto 23; ordinanze della Corte 24 maggio 1993, causa C-131/92, Arnaud e a./Consiglio, Racc. pag. I-2573, punto 13; 12 luglio 1993, causa C-168/93, Gibraltar e Gibraltar Development/Consiglio, Racc. pag. I-4009, punto 12, e 18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I-7531, punto 37).

59 Nel caso di specie non è assodato che la fissazione, ad opera delle disposizioni impugnate, del tasso di conversione tra ECU e moneta nazionale si riferisce specificamente alle società ricorrenti. Risulta anzi che gli operatori economici interessati costituiscono un gruppo abbastanza eterogeneo che, secondo l'art. 3 del regolamento n. 727/70, è composto, da un lato, di acquirenti di tabacco, cioè di società commerciali e, dall'altro, di produttori che hanno sottomesso a controllo il loro tabacco. Inoltre emerge dalla relazione speciale n. 8/93 della Corte dei conti, citata dalle ricorrenti, che queste due categorie di operatori sono stabilite in sette Stati membri della Comunità produttori di tabacco in foglia, cioè il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Grecia ed il Portogallo. Esistono quindi sette distinti rapporti tra ECU e moneta nazionale.

60 Va poi ricordato che le disposizioni impugnate comportano una disciplina transitoria destinata a facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo regime agromonetario generale, e che il carattere normativo di entrambi i regimi non dà adito ad alcun dubbio. Pertanto, le disposizioni in parola, anche se riguardano una cerchia ristretta di operatori economici, non perdono per questo il loro carattere normativo. La Corte ha dichiarato in proposito nell'ordinanza Arnaud e a./Consiglio, già citata (punti 4, 13, 15 e 16), che una disposizione mirante ad instaurare una misura transitoria, benché riguardasse una cerchia limitata di operatori economici — cioè

tutti coloro che avevano svolto una determinata attività economica per un certo periodo ed i cui stabilimenti erano iscritti in un registro comunitario — comportava effetti giuridici nei confronti di categorie di persone contemplate in modo generale e astratto.

61 Le ricorrenti fanno valere che i produttori di tabacco greci sono particolarmente toccati dalle disposizioni impugnate. Si deve ammettere in proposito che la situazione degli operatori stabiliti in un paese «a moneta fluttuante», come la Grecia o l'Italia all'epoca di cui trattasi, può risultarne ostacolata, mentre gli operatori stabiliti in un paese a «moneta forte» potrebbero addirittura trarre vantaggio da tale circostanza nell'ipotesi in cui il tasso di conversione applicabile al 1° luglio 1993 sarebbe loro più favorevole del tasso vigente ad una data posteriore di uscita effettiva del loro tabacco dal controllo. Tuttavia, il fatto che le disposizioni impugnate possano aver effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto cui si applicano non contraddice, di per sé solo, la loro natura di regolamento, ove tale situazione sia obiettivamente determinata (sentenze Koninklijke Scholten Honig/Consiglio e Commissione, citata, punto 24, e Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, citata, punto 37).

62 Poiché le disposizioni contestate nel caso di specie riguardano differenti categorie di persone e differenti situazioni di conversione monetaria, non può neppure trattarsi di un insieme di decisioni individuali ai sensi delle citate sentenze International Fruit Company e a./Commissione (punto 21) e Weddel/Commissione (punto 23), invocate dalle ricorrenti. Va osservato che tali sentenze si riferiscono a situazioni specifiche concernenti domande individuali di licenze d'importazione e che i regolamenti impugnati in quelle cause erano stati adottati in risposta a tali domande. Orbene, nel caso di specie la Commissione non aveva ricevuto dalle ricorrenti alcuna domanda sulla cui base fosse stata adottata la normativa transitoria controversa. Pertanto le due sentenze summenzionate sono irrilevanti per la soluzione della presente controversia.

63 Lo stesso vale per la citata sentenza Salerno e a./Commissione e Consiglio, dato che tale sentenza è stata pronunciata nel settore particolare del pubblico impiego e concerne un regolamento che era stato adottato allo scopo di assumere 56 agenti la cui identità era definitivamente stabilita al momento della sua adozione.

64 Quanto alla citata sentenza Sofrimport/Commissione, va ricordato che, nella causa all'origine di tale pronuncia, il ricorso diretto da un importatore avverso un regolamento che vietava il rilascio di certificati d'importazione è stato dichiarato ricevibile per il solo motivo che il ricorrente versava in una situazione contemplata da un altro regolamento, il quale imponeva alla Commissione proprio di tener conto di tale situazione (punti 11-13 della sentenza). Orbene, nel caso di specie la pertinente normativa comunitaria non contiene alcuna specifica disposizione che abbia obbligato la Commissione a prendere in considerazione, al momento dell'adozione delle disposizioni impugnate, le conseguenze delle stesse sulla situazione delle ricorrenti.

65 Peraltro, il fatto che le ricorrenti subiscano eventualmente dei danni nell'esecuzione di determinati contratti di coltura europei relativi al tabacco dei raccolti contemplati dal regolamento impugnato non è idoneo a contraddistinguerle nel senso della citata sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione. Infatti, contrariamente alla decisione esaminata in tale sentenza, cioè un'autorizzazione a istituire una misura di salvaguardia commerciale che impediva l'esecuzione di contratti d'importazione stipulati dal ricorrente prima della sua adozione (punto 19), il regolamento impugnato, se può essere di ostacolo alla situazione economica delle ricorrenti, non ha l'effetto di impedire l'esecuzione dei contratti di coltura di cui trattasi.

66 Le ricorrenti invocano poi la sentenza Codorniu/Consiglio. Vero è che in tale sentenza la Corte ha ammesso che una disposizione di natura normativa può riguardare individualmente taluni operatori economici in quanto leda diritti specifici di questi ultimi (v. ordinanza della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 43, e sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 67). Tuttavia, nel caso di specie le ricorrenti non avevano acquisito, prima dell'adozione del regolamento impugnato, alcun diritto all'applicazione di un determinato tasso

di conversione. In effetti il tasso di conversione era funzione della sola evoluzione monetaria della dracma e dipendeva quindi dal gioco dei mercati e da eventuali misure adottate in materia dalle competenti autorità elleniche.

67 Pertanto, il fatto che le ricorrenti siano in possesso di certificati di premio, il fatto che esse abbiano sottoscritto contratti di coltura europei registrati e il fatto che la Commissione loro abbia già versato anticipi su premi non serve a contraddistinguerle maggiormente. In effetti queste tre circostanze, lungi dal conferire concreti diritti monetari, rientrano nella normale attività commerciale di qualsiasi impresa che commercializzi tabacco nell'ambito del regime dell'organizzazione comune di mercati.

68 Infine, le ricorrenti non possono riferirsi utilmente alla citata sentenza Extramet Industrie/Consiglio. In effetti, nella causa che ha occasionato tale pronuncia, il ricorso, diretto avverso un regolamento che aveva istituito dazi antidumping, è stato dichiarato ricevibile per il motivo che la ricorrente aveva comprovato l'esistenza di un complesso di elementi costitutivi di una situazione particolare, dovuta alla sua posizione economica e concorrenziale molto specifica (punto 17 della sentenza). Orbene, nel caso di specie, non sussistono elementi particolari di natura comparabile.

69 Per soprammercato, come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza Moskof (punti 68-70), l'art. 5 del regolamento n. 3477/93, ponendo fine alla possibilità, per i trasformatori di tabacco, di scegliere il momento della realizzazione del fatto generatore del tasso di conversione agricola, non ha violato il principio del legittimo affidamento; tali operatori quindi — ha sottolineato la Corte — non possono far valer un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio loro derivante dall'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati e del quale avevano fruito in un determinato momento. Conseguentemente le ricorrenti non possono far valere né il legittimo affidamento, né un diritto quesito la cui violazione ad opera del regolamento impugnato sia atta a contraddistinguerli ex art. 173, quarto comma, del Trattato.

70 Dalle considerazioni precedenti risulta che le ricorrenti non sono individualmente riguardate dagli artt. 5, 6, primo trattino, e 7, secondo comma, del regolamento n. 3477/93.

71 Il ricorso, pertanto, dev'essere dichiarato irricevibile, senza che occorra pronunciarsi sulla questione se le ricorrenti siano direttamente riguardate dalle dette disposizioni.

72 Si rileva ad abundantiam che, nonostante l'irricevibilità dichiarata dalla presente decisione, le ricorrenti avevano la possibilità di mettere in discussione la legittimità dell'art. 5 del regolamento n. 3477/93. In effetti, come ha dimostrato la citata sentenza Moskof, una di esse ha contestato dinanzi al giudice nazionale competente una decisione dell'organismo d'intervento nazionale che, adottata in base alla detta disposizione di regolamento, le arrecava pregiudizio ed il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato, rimettendo in discussione, sotto undici differenti profili, la validità del regolamento n. 3477/93 (v. supra, punti 30-35).

Sulle spese

73 A tenore dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, vanno condannate in solido alle spese sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda formulata da quest'ultima.

74 In conformità dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica ellenica, interveniente, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così dispone:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Le ricorrenti sopporteranno in solido le spese sostenute dalla Commissione. L'interveniente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 15 settembre 1998

Il cancelliere — Il presidente

H. Jung — A. Kalogeropoulos